



**Compendio  
giurisprudenziale  
su opposizione ex  
art. 170 dpr  
115/2002  
ann1 2016/18**

A cura di Avvocati a Nord Est  
As. Art. 24 Cost. e MF Triveneto

---

**ALBERTO VIGANI**

**ART. 24 COST.**

**Associazione per la tutela del diritto di difesa**

**COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE**  
**SULL'OPPOSIZIONE A REVOCA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO**  
**STATO EX ART. 170 DPR 115/2002**  
**ANNI 2016/2017/2018**

**INTRODUZIONE**

Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di ricerca e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.

Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l'evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.

Sperando di fare cosa utile.

Alberto Vigni

## Massime

1.

Cass. civ. Sez. II Sent., 17/04/2019, n. 10742 (rv. 653404-01)

S. c. T.

### PROVVEDIMENTI CAUTELARI

PROCEDIMENTI CAUTELARI - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Compenso al custode - Odeocesso penale - Liquidazione del compenso al custode - Opposizione - Legittimazione passiva - Imputato - Sussistenza - Fondamento

In tema di opposizione a decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice penale, anche l'imputato è parte necessaria del relativo giudizio poiché titolare passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 31/03/2014)

### FONTI

CED Cassazione, 2019

2.

Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2019, n. 6068 (rv. 652816-01)

L. c. P.

Nel giudizio d'impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero è tenuto a fare ricorso al capo dell'ufficio giudiziario competente, nel caso di specie, il Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002. (Rigetta, GIUDICE DI PACE TARANTO, 22/03/2018)

### FONTI

CED Cassazione, 2019

3.

Cass. civ. Sez. II Sent., 30/01/2019, n. 2703 (rv. 652573-01)

R. c. F.

In materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, quest'ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'"an" ma anche il "quantum" del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall'ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l'ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l'opposizione doveva seguire le regole ordinarie). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2019

4.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 29/01/2019, n. 2517 (rv. 652508-01)

M. c. C.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all'Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale. (Rigetta, TRIBUNALE BARI, 20/06/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2019

5.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22/01/2019, n. 1684 (rv. 652215-01)

C. c. M.

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest'ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2019

6.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 30/11/2018, n. 31072 (rv. 651907-01)

B. c. F.

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite nel giudizio di merito, anziché disporre l'integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso stesso alle parti personalmente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/11/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

7.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 28/11/2018, n. 30750

S.P. c. Kn.Eu. s.r.l.

La disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle

spettanze agli ausiliari del Giudice, va individuata in quella di cui all'art. 702-quater c.p.c., norma dettata in tema di procedimento sommario di cognizione, che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato "entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

#### FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

8.

Cass. civ. Sez. II Sent., 31/10/2018, n. 27915 (rv. 651035-01)

A. c. F.

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l'effetto, l'estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un'udienza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA)

#### FONTI

CED Cassazione, 2018

Sito Il caso.it, 2018

9.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 01/08/2018, n. 1709

A.D.C. c. Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura e altri

Il giudizio di ottemperanza può avere ad oggetto il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, non opposto nei termini di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto atto avente carattere giudiziale e, come tale, suscettibile di acquistare valore di giudicato in caso di mancata opposizione nel termine stabilito dalla legge.

FONTI

Massima redazionale, 2018

10.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/04/2018, n. 9102 (rv. 648080-01)

G. c. P.

In tema di liquidazione dei compensi al perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/05/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

11.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/04/2018, n. 9102 (rv. 648080-01)

G. c. P.

In tema di liquidazione dei compensi al perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 30/05/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

12.

Cass. civ. Sez. II Sent., 04/04/2018, n. 8221 (rv. 647873-01)

G. c. P.

Nel procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale (art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002), l'avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all'imputato, parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, e al suo difensore, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; sicché, in difetto di tale adempimento, il provvedimento emesso in camera di consiglio è nullo per violazione del principio del contraddittorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 15/07/2011)

FONTI

CED Cassazione, 2018

13.

Cons. giust. amm. Sicilia, 28/03/2018, n. 177

M.M. c. Ministero della Giustizia

Pe contestare il capo di sentenza che ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, dal complesso quadro normativo, in astratto, sussistono tre possibili rimedi azionabili: l'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002; il ricorso al capo dell'ufficio giudicante; l'appello al giudice superiore. Quale che sia la soluzione nel processo civile, quella che meglio si attaglia al processo amministrativo è la terza: la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002. Infatti il rimedio del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non si addice ai connotati del processo amministrativo, dove i compiti monocratici sono tassativi e in genere soggetti a controllo collegiale (v. decreti cautelari monocratici, decreti monocratici di estinzione del processo), e non si rinvenono viceversa casi di atti collegiali sottoposti al controllo del giudice monocratico.

FONTI

Massima redazionale, 2018

14.

Cons. giust. amm. Sicilia, 28/03/2018, n. 177

M.M. c. Ministero della Giustizia

In caso di accoglimento dell'appello proposto in ordine al capo della sentenza che revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per quanto attiene alla liquidazione del compenso al difensore, la causa va rimessa al giudice di primo grado, in quanto la competenza ad effettuare la liquidazione definitiva spetta al giudice che definisce il grado di giudizio.

FONTI

Massima redazionale, 2018

15.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/03/2018, n. 7072 (rv. 648220-01)

D. c. M.

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese". (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/12/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

16.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314 (rv. 647989-02)

P. c. A.

L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l'errata indicazione della persona cui l'atto introduttivo doveva essere notificato, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia nell'ambito di un procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002), ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa,

degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.  
(Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/10/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

17.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314 (rv. 647989-01)

P. c. A.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell'ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, da individuarsi nel Ministero della giustizia. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/10/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

18.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 09/02/2018, n. 3237

P.B. c. El.Fi. s.r.l.

L'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

19.

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3028 (rv. 647941-01)

V. c. R.

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo,

impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 06/11/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2018

Laddove la revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l'opposizione da proporsi al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

20.

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

G.M.P. c. Ministero della Giustizia

Non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente e i giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione (ex artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011) al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il fatto che questa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass., Sez. II, 15 giugno 2012, n. 9879; Cass., Sez. I, 25 luglio 2013, n. 18080; Cass., Sez. II, 28 luglio 2015, n. 15940).

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

21.

Cass. civ. Sez. II, 18/12/2017, n. 30304

P.S c. Pe.Al.

CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE  
SPESE GIUDIZIALI CIVILI

Determinazione dell'importo delle spese: criteri normativi e poteri discrezionali del giudice

La presenza di una congrua motivazione del Giudice di merito sull'applicazione del raddoppio del compenso del C.T.U., allorché sia razionale e adeguata, è insindacabile dal Giudice di merito.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2017

22.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/12/2017, n. 29721 (rv. 646600-01)

R. c. G.

Le parti di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del consulente d'ufficio che ivi abbia prestato la propria attività; pertanto, l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di esse determina la nullità del procedimento e della decisione, la quale va cassata con rinvio, per essere riesaminata previa integrazione del contraddittorio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 17/07/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2017

23.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 06/12/2017, n. 29144 (rv. 647168-01)

B. c. M.

In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta processuale abusiva, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo. (Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 13/05/2015)

FONTI  
CED Cassazione, 2017

24.

Cass. civ. Sez. II Sent., 06/12/2017, n. 29228 (rv. 646597-01)

D. c. M.

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/03/2015)

FONTI  
CED Cassazione, 2017

25.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20/11/2017, n. 27418 (rv. 646950-01)

U. c. D.

L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. (Rigetta, TRIBUNALE BENEVENTO, 12/05/2016)

FONTI  
CED Cassazione, 2017

26.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/10/2017, n. 24423 (rv. 646753-01)

G. c. M.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve

svolgersi in contraddittorio con il Ministero della Giustizia, trattandosi di un giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, l'ordinanza emanata dal giudice monocratico del tribunale senza previa instaurazione del contraddittorio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/07/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

27.

Cass. civ. Sez. II Ord., 08/09/2017, n. 20971 (rv. 645247-01)

P. c. P.

In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice. (Rigetta, TRIBUNALE ROSSANO, 13/05/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2017

28.

(rv. 645350-01)

M. c. O.

Il decreto di liquidazione del compenso in favore del custode giudiziario ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere impugnato ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non revocato d'ufficio dall'autorità giudiziaria che lo abbia emesso, in quanto questa, salvo i casi espressamente previsti, ha definitivamente consumato il proprio potere decisionale e non ha un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa. (Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 24/09/2014)

FONTI  
CED Cassazione, 2017

29.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 28/08/2017, n. 20478 (rv. 645345-01)

M. c. F.

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c.. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2012)

FONTI  
CED Cassazione, 2017

30.

Cass. civ. Sez. II, 24/08/2017, n. 20352

D.S.C. e altri c. F.F. e altri

Il solo dato numerico, della nomina di più consulenti, non è sufficiente a configurare la collegialità dell'incarico. L'art. 221 c.p.c. prevede, al comma 2, che "il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. (Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere rilevato l'assenza di motivazione specifica della nomina della dott.ssa D.L. nel decreto di liquidazione del P.M., nonché la coincidenza delle competenze professionali dei due periti, ha ritenuto che la nomina della dott.ssa D.L. fosse riconducibile esclusivamente alla quantità di lavoro affidato al dott. D.S., e non alla qualità dello stesso, donde la funzione di ausilio della medesima D.L., come del resto confermato dalla liquidazione disposta dall'Ufficio di Procura, che aveva riservato alla predetta una minima parte percentuale del compenso complessivo).

FONTI  
Quotidiano Giuridico, 2017

31.

Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 01/08/2017, n. 19156

M.V. c. P.M. e altri

Nel sistema delineato dal D.P.R. n. 115 del 2002 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia.

Mentre, soltanto nel caso in cui non sia possibile determinare il valore della controversia si applica il criterio residuale di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2017

32.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 25/07/2017, n. 18343 (rv. 645148-01)

M. c. E.

Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 16/02/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

33.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 25/07/2017, n. 18343 (rv. 645148-01)

M. c. E.

Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170

del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 16/02/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

34.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 25/07/2017, n. 18343 (rv. 645148-01)

M. c. E.

Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 16/02/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

35.

Cass. civ. Sez. III Ord., 25/05/2018, n. 13055

644210-01)

L. c. D.

Avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo in vigore "ratione temporis", dal custode di un bene sottoposto a sequestro giudiziario contro il decreto, emesso dal giudice del medesimo sequestro, che aveva negato il suo diritto al compenso, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in virtù del richiamo al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dall'art. 29 della l. n. 794 del

1942. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso, dal custode ed amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro, "ex lege" n. 575 del 1965). (Rigetta, TRIBUNALE PENALE CATANIA, 26/01/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2017

36.

Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2017, n. 4950 (rv. 643059-01)

In tema di espropriazione immobiliare, i provvedimenti di liquidazione del compenso in favore del custode (che non sia il debitore medesimo) devono essere impugnati mediante l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che questi è un ausiliario del giudice dell'esecuzione, in quanto si occupa della gestione del bene pignorato al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orientando la prosecuzione del processo esecutivo verso la soddisfazione del creditore nel modo più economico possibile. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 24/10/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2017

37.

Cass. civ. Sez. II Sent., 21/02/2017, n. 4423 (rv. 642866-01)

Ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. (Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 01/10/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2017

38.

Cass. civ. Sez. II Ord., 16/02/2017, n. 4194 (rv. 643047-01)

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione "può" contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 10/07/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2017

39.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/12/2016, n. 26907 (rv. 641807-01)

Spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile "ratione temporis", avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, nè avendo la suddetta disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, comporterebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l'art. 111, comma 2, Cost., contro le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE ROMA, 13/02/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2016

40.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/11/2016, n. 15180 (rv. 269599)

Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di ufficio introduce una controversia di natura civile, disciplinata dalle disposizioni di cui

all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non dall'art. 99 dello stesso decreto; ne deriva che, per la liquidazione delle spese di lite, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 92 cod. proc. civ., che ammette la compensazione delle spese solo nei casi ivi espressamente previsti (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). (Annulla con rinvio, Trib. Brindisi, 09/05/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2017

41.

Corte cost. Ord., 03/11/2016, n. 234

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi.

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2016

42.

Cass. civ. Sez. III Sent., 25/10/2016, n. 21475 (rv. 642957-01)

Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, poiché il custode assume le vesti di ausiliario del giudice dell'esecuzione, in ragione della natura dei compiti e della attività materiale che pone in essere, gli come l'altra indispensabili ai fini dell'esecuzione (Cassa

con rinvio, TRIBUNALE COMO, 19/07/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2016

Il custode, nominato dal Giudice nell'espropriazione immobiliare, assume le vesti di ausiliario del giudice dell'esecuzione; pertanto, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode va proposta l'impugnazione prevista dall'art. 170, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2016

43.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Sent., 17/10/2016, n. 20980 (rv. 641525)

Salce Barnaba Pino c. Ministero della Giustizia e altri

L'amministrazione vittoriosa nel giudizio di opposizione proposto, ex art. 170, del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, ha diritto, se costituitasi personalmente ovvero a mezzo di funzionario delegato, al rimborso delle sole spese che, documentate e richieste, risultino da apposita nota. (Cassa con rinvio, Trib. Velletri, 29/01/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2016

44.

Tribunale Milano Sez. IX Ord., 17/09/2016

Nel caso in cui il difensore per "dimenticanza" o per difficoltà "processuali" non presenti l'istanza di liquidazione (e relativa notula) nel corso del processo o al momento della conclusione del processo stesso, non decade dal diritto al compenso, atteso che il comma 3 bis dell'art. 83, D.P.R. n. 115/2002 non individua alcuna decadenza per il soggetto interessato, ma solo uno sbarramento temporale della potestas decidendi del giudice del procedimento. Tale norma individua, infatti, il momento entro il quale il giudice del procedimento può decidere sull'istanza di liquidazione: superato tale momento, il giudice del procedimento perde la potestas decidendi sull'istanza di liquidazione stessa e il difensore della parte ammessa al patrocinio, che non abbia tempestivamente presentato l'istanza di liquidazione, potrà ricorrere, ove nel frattempo non sia intervenuta prescrizione

del diritto, agli strumenti di tutela ordinari e generali, ossia il ricorso per decreto ingiuntivo o l'instaurazione di giudizio ordinario allegando tutti i documenti che dimostrano la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda, e senza che trovi applicazione l'art. 170, D.P.R. n. 115/2002, poiché la domanda non costituisce una opposizione al già intervenuto decreto di pagamento bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2016

Il diritto al compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato permane anche se la relativa istanza non è depositata tempestivamente, nel rispetto dell'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 208 del 2015 e, in particolare, nel caso in cui sull'istanza tardivamente depositata il Tribunale abbia pronunciato "non luogo a provvedere". In questo caso, il difensore che non impugni la decisione negativa può richiedere il pagamento a mezzo di un giudizio ordinario, senza che trovi applicazione l'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una "opposizione" al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l'art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all'art. 702-bis c.p.c.

FONTI

Sito Il caso.it, 2017

45.

Corte cost., 12/05/2016, n. 106

E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 17° comma, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'art. 54, 1° e 4° comma, L. 18 giugno 2009, n. 69, in riferimento all'art. 76 Cost.

FONTI

Foro It., 2016, 6, 1, 1877

Il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice che lo ha

nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2011) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - deve considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti. L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

FONTI

Sito Il caso.it, 2016

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. (in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009), 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia. I rimettenti, muovendo da una incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento, pervengono all'errata premessa che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e pertanto soggetta solo al termine ordinario di prescrizione. L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il legislatore delegato, infatti, ha inserito - nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV - un Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater. In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di

trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2016

47.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Sent., 13/04/2016, n. 7191 (rv. 639661)

Fiordilino c. Ministero della Giustizia

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell'appello, senza che sia configurabile una separata opposizione ex art. 170 del d. P.R. n. 115 del 2002, sicché, ove quest'ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l'inammissibilità dell'intero procedimento. (Dichiara inammissibile, Trib. Trapani, 05/02/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2016

48.

Cass. civ. Sez. II Sent., 22/03/2016, n. 5595 (rv. 639405)

Lanzanova di Lanzanova Giampietro Snc c. Ministero della Giustizia e altri

Il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311 del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Cassa con rinvio, Trib. Monza, 13/04/2011)

FONTI

CED Cassazione, 2016

49.

Cass. civ. Sez. II Sent., 22/03/2016, n. 5595 (rv. 639405)

Lanzanova di Lanzanova Giampietro Snc c. Ministero della Giustizia e altri

Il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311 del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Cassa con

rinvio, Trib. Monza, 13/04/2011)

FONTI

CED Cassazione, 2016

50.

Cass. civ. Sez. I Sent., 04/03/2016, n. 4266 (rv. 639215)

Pirami Franco e altri c. Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Perugia e altri

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari al difensore di un procedimento di cui è parte un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'erario è parte necessaria e va identificato nel Ministero della giustizia, sicché, qualora siano stati ivi convenuti l'Agenzia delle entrate ed il P.M., il provvedimento, impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost., va cassato per carenza di contraddittorio con una parte necessaria del giudizio e rinviato al tribunale affinché provveda a far notificare il decreto opposto ed il ricorso alla parte effettivamente legittimata. Invero, pur trattandosi di errore di identificazione su distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse entrambe al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (l'Agenzia delle entrate ed il Ministero della giustizia), per il quale trova applicazione l'art. 4 della l. n. 260 del 1958, l'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio implica che l'operatività della menzionata disposizione è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell'atto giudiziario (e del conseguente giudizio) ove esso sia stato notificato ad altro soggetto. (Cassa con rinvio, Trib. Perugia, 24/02/2010)

FONTI

CED Cassazione, 2016

51.

Cass. civ. Sez. II Sent., 09/02/2016, n. 2573 (rv. 638779)

Bt Italia Spa c. Ministero della Giustizia e altri

In tema di liquidazione di spese straordinarie ex art. 70 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche il soggetto non qualificabile come ausiliario del magistrato in virtù dell'art. 3 del medesimo decreto è legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 cit. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo a spese straordinarie per intercettazioni telefoniche). (Cassa con rinvio, Trib. Trento, 21/01/2011)

FONTI

52.

Cass. civ. Sez. I, 28/01/2016, n. 1617

B.A. c. Agenzia delle Entrate

Il procedimento di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. Spese di giustizia) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Parte necessaria dei predetti procedimenti deve considerarsi anche l'erario, identificato nel Ministero della Giustizia, in qualità di titolare del rapporto di debito.

FONTI

Massima redazionale, 2016

Per saperne di più sul Gratuito Patrocinio  
ora clicca su  
[www.avvocatogratis.com](http://www.avvocatogratis.com)

\*

E clicca [qui](#) per trovare le altre pubblicazioni della Collana  
["Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"](#)